IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI - 181

# PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

# FUSARO, DUTTO, CIFARELLI, ERMELLI CUPELLI, MEDRI, PELLICANÒ, MONDUCCI, NUCARA

Presentata il 7 novembre 1983

Modifiche alle norme sulle elezioni dei consigli degli ordini e dei collegi per le professioni di avvocato, di ingegnere, di architetto, di chimico, di dottore commercialista, di attuario, di agronomo, di geometra, di perito agrario e di perito industriale

Onorevoli Collegii! — Le elezioni dei consigli e dei collegi professionali si svolgono ancora in base alle norme del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, che prevedono l'espressione del voto a maggioranza assoluta mediante schede contenenti un numero di nomi di candidati pari a quello dei componenti dei consigli o collegi da eleggere, con votazione di ballottaggio tra coloro che al primo scrutinio non abbiano raggiunto la maggioranza assoluta.

Tale sistema elettorale, in pratica, ha finito col provocare la presentazione di liste bloccate, consentendo a maggioranze relative anche limitate, ma ben organizzate, di egemonizzare i consigli di ordini e collegi, privando questi del fondamentale contributo di minoranze anche fortemente rappresentative.

È uno stato di fatto che la generalità degli iscritti agli ordini e ai collegi giudica non rispondente alla realtà democratica basata sul principio della rappresentanza pluralistica: per questo una revisione della vecchia normativa è ormai una necessità.

In effetti tale esigenza, sia pur limitatamente alle norme per l'elezione dei consigli degli ordini forensi, era stata recepita nella legislatura scorsa dalla Camera dei deputati, che aveva approvato il 21 maggio 1981 un provvedimento che modificava la normativa nel senso qui auspicato.

Tale provvedimento era davanti alla competente Commissione del Senato, in sede redigente, quando intervenne lo scioglimento delle Camere.

Adesso lo si ripropone in una formulazione analoga, ma relativa anche agli altri ordini e collegi, come pare logico e opportuno.

#### IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

### PROPOSTA DI LEGGE

#### ART. 1.

I consigli degli ordini e collegi per le professioni di avvocato, di ingegnere, di architetto, di chimico, di dottore commercialista, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale i cui albi comprendano più di cento iscritti vengono eletti dagli iscritti all'albo con suffragio diretto e segreto sulla base di liste concorrenti comprendenti un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere, con facoltà di esprimere non più di tre preferenze.

Le liste concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'articolo 72 del testo unico per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Per le modalità di presentazione delle liste e lo svolgimento delle elezioni si applicano, per quanto possibile, le norme di cui al regolamento di esecuzione della legge 22 luglio 1975, n. 319, approvato con decreto ministeriale 27 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1976, n. 123. Il periodo massimo di votazione è fissato in tre giorni consecutivi.

#### ART. 2.

I consigli degli ordini e collegi di cui all'articolo 1, i cui albi comprendano non più di cento iscritti, vengono eletti dall'assemblea degli iscritti all'albo con suffragio diretto e segreto a maggioranza assoluta di voti per mezzo di schede nelle quali gli elettori non possono indicare un numero superiore ai tre quarti di quello dei consiglieri da eleggere. I nomi indicati in eccedenza si danno per non votati.

# IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# ART. 3.

I consigli in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano le loro funzioni fino alle elezioni, che devono aver luogo per tutti gli ordini e collegi di cui all'articolo 1 secondo i vigenti termini.

# ART. 4.

Sono abrogate le norme degli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, non compatibili con la presente legge.